

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 16-3617

L.R. n. 28 del 28.12.2007. Realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione ed al potenziamento dei servizi di istruzione per l'anno scolastico 2011/12; presa d'atto degli accordi con MIUR, Ufficio Scolastico Regionale ed INPS Regionale a parziale modifica della D.G.R. n. 13-2555 del 5.09.2011.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che la Regione Piemonte nel quadro degli obiettivi di Lisbona, allo scopo di favorire il rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, considera prioritario attivare una strategia appropriata, in concorso con le iniziative statali, per migliorare la qualità complessiva del sistema scolastico regionale;

che per perseguire i suddetti obiettivi la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "*Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*", prevede specifici interventi finalizzati tra l'altro a:

- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;
- la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;
- la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;
- lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge
- la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;

considerato altresì che la qualificazione del sistema scolastico è da ritenersi parte integrante delle strategie e dei fattori di sviluppo regionale;

considerato che l'innalzamento della qualità del sistema regionale di istruzione e l'elevazione delle sue capacità di trasferimento delle conoscenze richiede la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione scolastica nell'ambito degli spazi di flessibilità, già previsti dalle norme sull'autonomia scolastica ed in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione;

dato atto che, le carenze di organico della scuola, come determinati dall'applicazione della legge 133/2008, comportano il mancato reimpiego nel circuito scolastico di un numero rilevante di personale docente e personale ATA della scuola e che pertanto la Regione intende utilizzare tali professionalità nella realizzazione degli interventi regionali, sia per una loro effettiva valorizzazione, sia per contenere e ridurre gli effetti dei tagli sull'occupazione dei lavoratori precari della scuola;

vista la misura 1.7 "Più scuola", relativa all'Asse 1 del Piano straordinario per l'occupazione approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2-230 del 29.06.2010, finalizzata all'attuazione di interventi a sostegno della scuola per l'incremento dell'organico al fine di sostenere le scuole nei piccoli comuni, nelle aree montane e metropolitane disagiate attraverso un incremento dell'organico in via sussidiaria per:

- consentire il mantenimento del tempo scuola consolidato;
- sostenere la qualità didattica favorendo la costituzione di classi non eccessivamente numerose;
- ridurre il fenomeno del precariato nella scuola;

dato atto che la realizzazione della suddetta misura ha permesso, per l'a.s. 2010/11, l'assunzione di n. 428 unità lavorative;

considerato che l'a.s. 2011/12 rappresenta il terzo ed ultimo anno di applicazione delle riduzioni di organico previste dalla legge 133/2008;

dato atto che con D.G.R. n. 13-2555 del 05.09.2011 si è ritenuto di intervenire anche per l'anno scolastico 2011/12 con azioni di sostegno alle autonomie scolastiche piemontesi secondo le seguenti linee di intervento:

- incremento del tempo scuola e sdoppiamento di pluriclassi numerose;
- il sostegno all'handicap;
- incremento del personale ATA;

rilevato che, al fine di incrementare il numero di persone impiegate rispetto all'anno scolastico 2010/11, è stato scelto di utilizzare prioritariamente il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario percettore dell'indennità di disoccupazione iscritto all'INPS, integrando l'indennità percepita fino a concorrenza dello stipendio lordo definito dalle rispettive categorie contrattuali, stipulando a tal fine apposito accordo con la direzione regionale dell'INPS;

dato atto che risultava necessario stipulare uno specifico accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine della realizzazione di attività a carattere straordinario destinate al mantenimento della qualità dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome e di consentire ai lavoratori impiegati in tali attività i relativi punteggi nelle graduatorie di riferimento e uno specifico accordo tra la Regione Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e le OO.SS. Scuola del Piemonte volto a definire congiuntamente criteri e modalità per la gestione delle risorse;

dato atto che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-2555 del 05.09.2011 sono stati approvati gli schemi di Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Piemonte, tra la Regione Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e le OO.SS. Scuola del Piemonte e tra l'INPS Regionale Piemonte e la Regione Piemonte;

visto il successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 92 del 12 ottobre 2011;

rilevato che in sede di stipula dei predetti accordi sono state apportate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alcune modifiche che hanno inciso sul testo dell'accordo stesso e sul conseguente accordo con l'Ufficio scolastico regionale.

In particolare è stato previsto che per la realizzazione degli interventi regionali sarà utilizzato il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, inserito nelle graduatorie di cui al DM 92 del 12 ottobre 2011 per il triennio 2011/2013, percettore dell'indennità di disoccupazione, con precedenza al personale scolastico già in servizio negli anni scolastici precedenti nella Regione Piemonte, al fine di assicurare la continuità dei processi educativi e che una quota dei posti conseguenti all'attivazione dei progetti, non superiore al 10% è comunque riservata al restante personale.

Dato atto che a seguito delle modifiche apportate le OO.SS. Scuola del Piemonte non hanno ritenuto di voler partecipare alla stipula di tali accordi;

rilevato che anche l'INPS in sede di stipula ha richiesto ulteriori precisazioni relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

dato atto che gli accordi, così come stipulati, non comportano maggiori oneri a carico della Regione Piemonte rispetto a quanto previsto con la citata D.G.R. n. 13-2555 del 05.09.2011;

ritenuto quindi di prendere atto dei testi definitivi degli Accordi della Regione Piemonte con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e con l'INPS Regionale del Piemonte così come sono stati stipulati;

visti :

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

- l'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;

- il DPR 20 marzo 2009 n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 comma4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

- il decreto legge 25 settembre 2009 n. 134 "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009 – 2010"

- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2009, n. 82;

- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 100 del 17 dicembre 2009;

- la legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha confermato per l'a.s. 2011/12 gli interventi previsti dalla legge 167/2009;

- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 luglio 2010, n. 68;

- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 80 del 15 settembre 2010;

- la legge 12 luglio 2011, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 concernente Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia";

- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 92 del 12 ottobre 2011;

- la l.r. dell'11 aprile 2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- la legge regionale n. 26 del 31 dicembre 2010 "Bilancio di previsione per l'anno 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013";

la Giunta Regionale, per le motivazioni in premessa descritte, a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

- di prendere atto a parziale modifica della D.G.R. n. 13-2555 del 05.09.2011 del testo definitivo dell' Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Piemonte per la realizzazione di attività a carattere straordinario destinate al mantenimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di prendere atto a parziale modifica della D.G.R. n. 13-2555 del 05.09.2011 del testo definitivo dell' Accordo tra la Regione Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in materia di interventi urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2011/2012, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- di prendere atto a parziale modifica della D.G.R. n. 13-2555 del 05.09.2011 del testo definitivo dell' accordo tra l'INPS – Sede Regionale Piemonte e la Regione Piemonte per l'individuazione dei lavoratori precari della scuola percettori e non dell'indennità di disoccupazione (Allegato C);
- di dare mandato alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione professionale, Lavoro per la formalizzazione di tutti gli atti conseguenti secondo quanto già stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 13-2555 del 05.09.2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO

TRA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e

La Regione Piemonte

“Realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione”

PREMESSO

che la Regione Piemonte nel quadro degli obiettivi di Lisbona, allo scopo di favorire il rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, considera prioritario attivare una strategia appropriata, in concorso con le iniziative statali, per migliorare la qualità complessiva del sistema scolastico regionale, in particolare, per sostenere la continuità dei processi educativi;

che per perseguire i suddetti obiettivi la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “*Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*”, prevede specifici interventi finalizzati tra l’altro a:

- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;
- la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;
- la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;
- lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge
- la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;

che la Regione, nell’ambito dell’autonomia scolastica e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intende, tra l’altro, attivare modelli sperimentali di organizzazione e gestione didattica con l’adesione volontaria delle singole istituzioni scolastiche;

che il conseguimento di più elevate e diffuse competenze e capacità di apprendimento può realizzarsi rafforzando e integrando le politiche nazionali con interventi regionali a favore del miglioramento della qualità del servizio scolastico e di istruzione.

VALUTATA:

- l'importanza dei cambiamenti in corso e la complessità delle materie che, sottoposte a potestà legislative diverse, si intrecciano e si sovrappongono in ragione dei diversi fini pubblici da perseguire;
- la necessità di avviare e realizzare un rapporto di leale collaborazione interistituzionale tra la Regione stessa e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca per la promozione di specifiche attività didattiche, orientative e di supporto che, attraverso metodologie innovative, promuovano il successo scolastico di tutti gli studenti.

TENUTO CONTO della disponibilità di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, come individuati dall'art. 1, comma 2 del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, inserito nelle graduatorie della regione Piemonte negli anni scolastici 2008/2011, percettore dell'indennità di disoccupazione.

VISTI

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che attribuiscono alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e competenze concorrenti in materia di istruzione;
- il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in particolare l'articolo 64;
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, in particolare l'articolo 13;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"
- il decreto legge 25 settembre 2009, n.134 " Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009 – 2010" ;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2009, n. 82;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 100 del 17 dicembre 2009;
- la legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha confermato per l'a.s. 2011/12 gli interventi previsti dalla legge 167/2009;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 luglio 2010, n. 68;

- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 80 del 15 settembre 2010;
- la Legge 12 luglio 2011, n.106 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.13 maggio 2011 n.70 concernente Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia";
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 92 del 12 ottobre 2011;

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e

la Regione Piemonte

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO

1. Le parti si impegnano a promuovere interventi di qualificazione, rafforzamento e ampliamento dell'offerta formativa scolastica delle scuole del Piemonte e ad attivare, fatta salva l'autonomia scolastica, coerenti modelli di organizzazione e gestione didattica volti a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere l'efficienza ed efficacia della spesa.
2. Le iniziative regionali si realizzano con le istituzioni scolastiche che vi aderiscono e perseguono le seguenti finalità:
 - garantire l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa mediante l'allungamento del tempo scuola, un potenziamento dell'offerta formativa, un approccio didattico di tipo personalizzato e una adeguata formazione del personale scolastico;
 - ampliare il tempo di fruizione dei servizi scolastici e gli spazi di apprendimento degli studenti attraverso attività laboratoriali e progettuali extracurricolari finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva
 - sostenere i processi di apprendimento, con particolare riferimento alle competenze di base e trasversali;
 - attivare interventi volti a favorire il successo scolastico riferito soprattutto a soggetti con disabilità e a rischio di marginalità sociale, nonché per favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri;
 - sostenere i processi di innovazione metodologica, la qualificazione delle attività didattiche curricolari e la coerenza formativa tra apprendimenti curricolari ed extracurricolari sulla base di una programmazione didattica unitaria a livello di scuole e di reti scolastiche;
 - sostenere l'autonomia funzionale e la capacità di autogoverno delle istituzioni scolastiche;
 - pianificare un sistema di formazione continua del personale della scuola

- 3** Per la realizzazione degli interventi regionali sarà utilizzato il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, inserito nelle graduatorie di cui al DM 92 del 12 ottobre 2011 per il triennio 2011/2013, percettore dell'indennità di disoccupazione, con precedenza del personale scolastico già in servizio negli anni scolastici precedenti nella Regione Piemonte al fine di assicurare la continuità dei processi educativi. Una quota dei posti conseguenti all'attivazione dei progetti, non superiore al 10% è comunque riservata al restante personale. In subordine, in presenza di ulteriori disponibilità, sarà utilizzato il personale non individuato in precedenza nella graduatoria prioritaria e il personale nelle graduatorie di istituto.
- 4** Il personale impegnato negli interventi regionali non può accettare durante lo svolgimento degli interventi stessi supplenze temporanee.
- 5** Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna a riconoscere al personale impegnato nelle suddette iniziative la valutazione del servizio prestato e il relativo punteggio nelle graduatorie di riferimento.
- 6** Al personale impegnato negli interventi regionali è garantita un'integrazione del sussidio di disoccupazione fino a raggiungimento della retribuzione di riferimento per un periodo pari alla durata del sussidio stesso.
- 7** La Regione Piemonte per l'attuazione del presente accordo si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie congrue.
- 8** Con specifico accordo tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale sono definite le modalità di attuazione, di monitoraggio e valutazione del piano di intervento del presente accordo.

Roma, li 12 dicembre 2011

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Francesco PROFUMO

Il Presidente della Regione Piemonte
Roberto COTA

**ACCORDO
TRA
REGIONE PIEMONTE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE**

PREMESSO

che l'attuazione dell'art. 117 della Costituzione e del d.lgs 112/98 prevede una forte sinergia tra gli enti chiamati ad attuare il sistema integrato dell'istruzione;

che assume particolare rilievo strategico, per il Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, per la Regione Piemonte prevedere, nell'ambito delle rispettive competenze, dei percorsi condivisi che consentano di coordinare i propri interventi in un'ottica di sistema;

che la Regione Piemonte nel quadro degli obiettivi di Lisbona, allo scopo di favorire il rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, considera prioritario attivare una strategia appropriata, in concorso con le iniziative statali, per migliorare la qualità complessiva del sistema scolastico regionale;

che per perseguire i suddetti obiettivi la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "*Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*", prevede specifici interventi finalizzati tra l'altro a:

- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;
- la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;
- la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;
- lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;
- la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;

che la Regione, nell'ambito dell'autonomia scolastica e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intende, tra l'altro, attivare modelli sperimentali di organizzazione e gestione didattica con l'adesione volontaria delle singole istituzioni scolastiche;

che il conseguimento di più elevate e diffuse competenze e capacità di apprendimento può realizzarsi rafforzando e integrando le politiche nazionali con interventi regionali a favore del miglioramento della qualità del servizio scolastico e di istruzione;

che, le carenze di organico della scuola, come determinati dall'applicazione della l.133/2008, comportano il mancato reimpiego nel circuito scolastico di un numero rilevante di personale docente e personale ATA della scuola e che pertanto la Regione intende utilizzare tali professionalità nella realizzazione degli interventi regionali, sia per una loro effettiva valorizzazione, sia per contenere e ridurre gli effetti dei tagli sull'occupazione dei lavoratori precari della scuola;

VALUTATA

- l'importanza dei cambiamenti in corso e la complessità delle materie che, sottoposte a potestà legislative diverse, si intrecciano e si sovrappongono in ragione dei diversi fini pubblici da perseguire;
- la necessità di avviare e realizzare un rapporto di leale collaborazione interistituzionale tra la Regione stessa e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca;

TENUTO CONTO

della disponibilità di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, come individuati dall'art. 1, comma 2 del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, nonché del personale destinatario negli anni scolastici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 di contratto di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della Regione Piemonte e che per l'anno scolastico 2011-2012 non avrà potuto stipulare la stessa tipologia di contratti per carenza di posti.

VISTI

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che attribuiscono alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e competenze concorrenti in materia di istruzione;
- il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in particolare l'articolo 64;
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, in particolare l'articolo 13;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";
- il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 " Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009 – 2010" convertito con legge 24 novembre 2009 n. 167;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2009, n. 82;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 100 del 17 dicembre 2009;

- la legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha confermato per l'a.s. 2011/12 gli interventi previsti dalla legge 167/2009;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 luglio 2010, n. 68;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 80 del 15 settembre 2010;
- il DM n. 92 del 12.10.2011

PRESO ATTO

- dell'accordo sottoscritto con il MIUR in data 12.12.2011, volto a costruire le condizioni per una proficua collaborazione fra Regione Piemonte, USR Piemonte e Istituzioni scolastiche;
- dell'assegnazione da parte dell'USR Piemonte della quota di organico di fatto alle istituzioni scolastiche e della avvenuta attivazione di ulteriori posti in deroga al contingente di sostegno all'handicap;
- dell'opportunità di addivenire alla stipula di un accordo volto a definire criteri e modalità di attribuzione delle risorse alle istituzioni scolastiche
- dell'accordo sottoscritto con la Direzione Regionale dell'INPS;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la REGIONE PIEMONTE nella persona dell'Assessore all'Istruzione, Turismo, Sport e Opere post olimpiche

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE nella persona del Direttore Generale

CONVENGONO DI

utilizzare la somma di € 8.300.000,00, volta a incrementare la dotazione di personale delle istituzioni scolastiche, sulle seguenti linee di intervento:

- 1 integrazione del tempo scuola nella scuola primaria e, in subordine, attivazione di laboratori didattici per pluriclassi particolarmente numerose;
- 2 attivazione di posti a sostegno degli alunni diversamente abili in tutti gli ordini di scuola;
- 3 incremento della dotazione di personale ATA in relazione alla complessità dell'istituzione scolastica e del numero di alunni disabili.

CONVENGONO ALTRESI' DI:

- definire elenchi di priorità congiuntamente fra Regione Piemonte e USR Piemonte in relazione a criteri precedentemente determinati;

- attribuire le risorse alle scuole sulla base delle istruttorie.

A tali fini, le Parti condividono i seguenti elementi.

Rispetto alla prima linea di intervento le risorse saranno impiegate prioritariamente per soddisfare progetti di integrazione del tempo scuola delle classi della scuola primaria, autorizzate a tempo normale, che, sulla base della dotazione MIUR, siano destinate a funzionare con modalità differenti e quantitativamente inferiori a quelle relative all'A.S. 2010/11 e, in subordine, di integrazione oraria richiesta dalle famiglie, non precedentemente soddisfatta con le risorse statali.

L'individuazione delle scuole come possibili beneficiarie delle risorse avverrà considerando il numero medio di ore di funzionamento per classe di ogni singola autonomia.

In casi di specifica difficoltà riguardante il funzionamento di pluriclassi particolarmente numerose in situazioni geografiche decentrate, potranno essere attribuite risorse per l'attivazione di laboratori didattici che consentano di migliorare il rapporto insegnanti/alunni, con la precedenza per le realtà superiori ai 18 alunni e per quelle che concentrano in un'unica pluriclasse alunni dalla prima alla quinta classe.

Rispetto alla seconda linea di intervento le risorse saranno assegnate alle istituzioni scolastiche per il sostegno agli alunni diversamente abili sulla base delle attività previste dal piano per l'offerta formativa, privilegiando le situazioni con gravità più accentuate.

Rispetto alla terza linea di intervento le risorse (assistente amministrativo/tecnico e collaboratore scolastico) saranno assegnate alle istituzioni scolastiche che presentino particolari situazioni di complessità organizzativa (nr. di plessi e corsi serali) e/o un elevato numero di alunni frequentanti diversamente abili.

Le risorse umane utilizzate dovranno esser impiegate sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2012).

Le autonomie scolastiche beneficiarie del contributo regionale dovranno reclutare il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserito nelle graduatorie di cui al DM 92 del 12 ottobre 2011 per il triennio 2011/2013, percettore dell'indennità di disoccupazione, con precedenza al personale scolastico già in servizio negli anni scolastici precedenti nella Regione Piemonte al fine di garantire la continuità dei processi formativi; una quota dei posti conseguenti all'attivazione dei progetti non superiore al 10% è comunque riservata al restante personale e in subordine, in presenza di ulteriori disponibilità, sarà utilizzato il personale non individuato in precedenza nella graduatoria prioritaria e il personale nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Al personale individuato, percettore dell'indennità di disoccupazione sarà attribuito un beneficio economico aggiuntivo sino al termine del percepimento dell'indennità o se ultracinquantenne sino al 30 giugno 2012 sulla base della posizione economica delle rispettive categorie contrattuali.

Successivamente a tale termine, al fine di assicurare la continuità delle attività verrà stipulato dalla scuola apposito contratto di lavoro fino al 30 giugno e con l'assegnazione alla scuola di un contributo pari allo stipendio mensile "lordo stato" relativo alla posizione stipendiale iniziale del profilo di appartenenza del personale individuato moltiplicato per il numero delle mensilità necessarie a raggiungere il termine delle attività didattiche dell'A.S. 2011/12 (30 giugno 2012).

Sulla base dell'eventuale risparmio dei costi derivanti dall'utilizzo di personale inserito negli elenchi di disponibilità, previsti dalla normativa citata, si procederà a intervenire su un numero incrementale di scuole. Contestualmente all'invio della comunicazione relativa all'assegnazione delle risorse verrà trasmessa alle istituzioni scolastiche una scheda che, debitamente compilata, dovrà essere rapidamente restituita agli uffici della Regione Piemonte che consentirà di calcolare l'effettiva previsione di spesa.

Saranno individuate modalità di attribuzione delle risorse ai beneficiari che abbiano il carattere della tempestività.

Le Parti, infine, concordano sul fatto che le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche sulla base della presente intesa siano rigorosamente finalizzate al raggiungimento delle finalità individuate e, a tal fine, convengono sulla necessità di attivare uno specifico sistema di monitoraggio realizzato d'intesa tra Regione Piemonte, USR Piemonte.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente accordo ha valore per l'anno scolastico 2011/2012.

Data 12/12/2011

L'ASSESSORE REGIONALE ALL'ISTRUZIONE, SPORT E TURISMO
DOTT. ALBERTO CIRIO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DR. FRANCESCO DE SANCTIS

**PROTOCOLLO DI ACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE E INPS
REGIONALE PER L'UTILIZZO PRESSO LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DEL PIEMONTE DI PERSONALE DELLE SCUOLE
PERCETTORE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE**

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in seguito chiamata più brevemente INPS o, congiuntamente alla Regione Piemonte, "le Parti", con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, (omissis), nella persona Direttore regionale Piemonte, Dott. Gregorio Tito

e

la Regione Piemonte, in seguito chiamata più brevemente Regione o, congiuntamente a INPS, "le Parti", con sede in Torino Piazza Castello, 165, (omissis), in persona dell'Asse, legittimato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. 13 – 2555 del 05.09.2011

PREMESSO

Che l'attuazione dell'art. 117 della Costituzione e del d.lgs 112/98 prevede una forte sinergia tra gli enti chiamati ad attuare il sistema integrato dell'istruzione;

che la Regione Piemonte nel quadro degli obiettivi di Lisbona, allo scopo di favorire il rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, considera prioritario attivare una strategia appropriata, in concorso con le iniziative statali, per migliorare la qualità complessiva del sistema scolastico regionale;

che per perseguire i suddetti obiettivi la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "*Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*", prevede specifici interventi finalizzati tra l'altro a favorire:

- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;
- la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;
- la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;
- lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;

- la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;

che la Regione, nell'ambito dell'autonomia scolastica e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intende, tra l'altro, attivare modelli sperimentali di organizzazione e gestione didattica con l'adesione volontaria delle singole istituzioni scolastiche;

che, le carenze di organico della scuola, come determinati dall'applicazione della l.133/2008, comportano il mancato reimpiego nel circuito scolastico di un numero rilevante di personale docente e personale ATA della scuola e che pertanto la Regione intende utilizzare tali professionalità nella realizzazione degli interventi regionali, sia per una loro effettiva valorizzazione, sia per contenere e ridurre gli effetti dei tagli sull'occupazione dei lavoratori precari della scuola;

che gli interventi regionali riguardano prioritariamente la progettualità riferita alla didattica laboratoriale, all'integrazione del tempo scuola, all'attività di supporto, integrazione agli alunni disabili e supporto alle attività amministrative tecniche e ausiliarie in relazione alla complessità dell'istituzione di riferimento

CONSIDERATO

- che il suddetto personale risulta percettore di indennità di disoccupazione per la durata di mesi otto o per la durata di mesi dodici se ultracinquantenne;
- che le predette attività non determinano in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro né arrecano pregiudizio ai trattamenti previdenziali in essere a favore dei lavoratori partecipanti e non comportano la sospensione o la cancellazione dagli elenchi della disoccupazione degli stessi;
- allo scopo di garantire la concreta attuazione e l'adeguato coordinamento del progetto sopra indicato,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO

ART. 1

Le parti convengono sulla rilevanza del progetto in premessa quale intervento di politica attiva del lavoro, a gestione unitaria a livello regionale volto ad offrire un contributo a titolo di integrazione ai lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ritrovatisi involontariamente al di fuori del circuito scolastico a causa dei tagli all'occupazione dei lavoratori precari della scuola.

ART. 2

La durata delle attività oggetto del presente accordo si protrarrà sino al 28 febbraio 2012 o sino al 30 giugno 2012 nel caso di personale ultracinquantenne.

ART. 3

Il contributo di cui all'art. 1 è cumulabile con l'indennità di disoccupazione percepita. Il parametro di riferimento per la definizione del contributo è offerto indicativamente dalla posizione economica delle rispettive categorie contrattuali maggiorato di un'indennità forfetaria pari a Euro 1000,00.

ART. 4

I lavoratori di cui all'art. 1 dovranno risultare in possesso di competenze professionali tali da assicurare l'efficace svolgimento degli incarichi assegnati.

ART. 5

L'Ente utilizzatore (Istituzione scolastica) impiegherà i lavoratori di cui all'art. 1 in collaborazione con le strutture dell'Amministrazione regionale indicativamente nelle seguenti attività: laboratori didattici e integrazione tempo scuola, sostegno agli alunni diversamente abili, supporto alle attività amministrative, tecniche e ausiliarie in relazione alla complessità dell'Istituzioni di riferimento.

ART. 6

La Regione Piemonte provvederà ad individuare i lavoratori di cui all'art. 1 trasmettendo l'elenco dei nominativi all'INPS Regionale che apporrà a fianco di ogni nominativo la durata e l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante restituendolo alla Regione.

Al fine di standardizzare il flusso delle informazioni utili, l'Istituto si impegna a fornire alla Regione Piemonte - attraverso apposita funzionalità all'interno della Banca Dati Percettori - l'elenco in formato elettronico dei lavoratori corredato dei dati richiesti.

ART. 7

La Regione Piemonte in collaborazione con l'ufficio Scolastico Regionale e con le OO.SS. della scuola provvederà a trasmettere i nominativi dei lavoratori disponibili a partecipare al progetto agli enti utilizzatori interessati. Il periodo e il tempo di svolgimento delle attività e le relative modalità di gestione sono disciplinati in analogia al contratto collettivo di lavoro vigente per il personale della scuola.

ART. 8

L'INPS e la Regione assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che le attività siano effettuate nel rigoroso rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare per quanto concerne l'adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi nonché dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

La Regione, una volta acquisiti i dati – che ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite - è Titolare del relativo trattamento e, quindi, assicura che non vengano utilizzati per motivi diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti ma siano trattati limitatamente a quanto strettamente connesso agli scopi di cui alla presente convenzione.

La Regione assicura, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge e si impegna ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003, avranno accesso alle informazioni.

TORINO, 12 dicembre 2011

Regione Piemonte

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
